SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig.ra Iudif Abramovna Dobrovolskaia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 23 gennaio 2014;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Iudif Abramovna Dobrovolskaia, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 luglio 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Iudif Abramovna Dobrovolskaia, nata a Gorki (Russia) il 25 agosto 1917, cittadina italiana.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Dato a Roma, addì 25 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2727

14A08524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Renzo Calegari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 23 gennaio 2014;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Renzo Calegari, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 luglio 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Renzo Calegari nato a Genova il 5 settembre 1933.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2728

14A08525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Francesco Giulio Giuseppe Brocani (in arte Franco Brocani).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 19 marzo 2014;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Francesco Giulio Giuseppe Brocani (in arte Franco Brocani) che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 luglio 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Francesco Giulio Giuseppe Brocani (in arte Franco Brocani) nato a Murazzano (Cuneo) il 10 settembre 1938.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2726

14A08526

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014.

Istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per il triennio 2014-2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare gli articoli 35 («Trattamento straordinario di integrazione salariale»), 36 («Risoluzione del rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel settore giornalistico» e, in particolare, l'art. 3 («Accesso ai contributi in favore dell'editoria»);

Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" per il triennio 2014-2016, assegnando una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e di 30 milioni di euro per il 2016, con la finalità di "incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali";

Preso atto che il citato art. 1, comma 261, prevede che la ripartizione delle risorse sia definita annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria;

Esaminato l'andamento economico del settore editoriale e rilevate le specifiche esigenze di sostegno delle imprese con particolare riguardo:

all'elevato numero di richieste di accesso alle misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale, che prevedono una revisione dell'organico mediante il ricorso ai prepensionamenti di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allo stato inevase stante l'esaurimento delle risorse del fondo statale destinate a tale finalità:

all'andamento negativo del saldo occupazionale fra entrate ed uscite dal lavoro registrato nell'ultimo triennio nel settore giornalistico ed editoriale;

all'incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato nel medesimo settore giornalistico ed editoriale, il cui onere è attualmente sostenuto interamente dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

Sentite, in conformità a quanto prescritto dal richiamato art. 1, comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa nella riunione dell'8 maggio 2014, da cui è emersa, tra l'altro, l'esigenza che le risorse messe a disposizione dal Governo siano indirizzate a sostenere il mondo del lavoro, creando nuova occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del lavoro e favorendo le ristrutturazioni aziendali, anche attraverso i prepensionamenti, ma avendo sempre come obiettivo quello dell'incentivo alla modernità ed all'innovazione tecnologica, considerata indispensabile affinché le "industrie culturali creative" siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire;

Tenuto conto, altresì, delle proposte ed osservazioni pervenute successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014, nell'ambito del quale risulta stanziato, sul pertinente capitolo n. 477 "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" del Centro di Responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria", l'importo di euro 50.000.000;

Viste le successive note dell'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile in date 26 febbraio, 28 febbraio e 23 maggio 2014, con le quali sono stati comunicati gli avvenuti accantonamenti - effettuati ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 1, lett. *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. *b)*, e del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - rispettivamente per gli importi di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per un importo complessivo accantonato pari ad euro 8.728.459, sull'iniziale stanziamento di euro 50.000.000 destinato al "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria";

Vista la nota in data 23 giugno 2014 con la quale l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile ha comunicato che l'accantonamento pari ad euro 4.646.853 è stato imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'esigenza di ripristinare, se pure non integralmente, il livello delle risorse originariamente stanziate per le specifiche finalità individuate dal legislatore con la legge di stabilità per l'anno 2014;

Tenuto conto, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 45.918.394;

Visto l'art. 1-*bis* introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante norme sul rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti;

Considerato che, in virtù della citata disposizione, gli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti attraverso corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

Considerato, più in particolare, che in forza di quanto stabilito al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato art. 1-*bis*, la dotazione del Fondo straordinario è decurtata, per l'anno 2014, di una somma complessiva pari a 25 milioni di euro;

Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 20.918.394, di cui euro 1.182.500 già trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Luca Lotti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca Lotti sono state delegate le funzioni in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) «Imprese editoriali»: le imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attività di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonché le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici;

b) «Giornalisti»: gli iscritti agli albi professionali tenuti dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, n. 63 che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica;

c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del Fondo, per un ammontare pari a 20.918.394 euro, ripartiti nelle misure definite ai sensi dei successivi articoli, per gli interventi operanti nei seguenti ambiti:

a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale;

b) incentivi all'assunzione di giornalisti;

c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell'attività lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarietà difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 3.

Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale

1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell'editoria, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dal decreto del 26 gennaio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita sezione speciale destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali per le finalità di cui al presente comma.

2. Per l'operatività della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394.

3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Nel limite di una quota del Fondo pari a 500.000 euro, può essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova costituzione, a fronte di spese documentate sostenute per progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita commissione. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è emanato il relativo bando ed è nominata la commissione.

Art. 4.

Misure di promozione dell'occupazione giornalistica

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani può, con proprio atto deliberativo e fino a concorrenza delle risorse previste dal successivo comma 5, riconoscere alle imprese editoriali che procedano, entro il 31 dicembre 2014, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato di giornalisti in possesso di specifiche com-

petenze professionali nel campo dei nuovi media, specifici sgravi consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e nelle misure di seguito indicati:

a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo di trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato;

b) il 50% dell'aliquota ordinaria, per un periodo massimo di trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo determinato.

2. In caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato, lo sgravio previsto dalla lettera *a)* del comma 1 potrà essere riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine per un periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi.

3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera *a)*, saranno riconosciuti a condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla media dei giornalisti occupati presso l'impresa nei dodici mesi antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiungimento dei limiti di età e per giusta causa.

4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera *b)* saranno revocati, con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non proceda alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di una percentuale pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati oggetto di agevolazione, calcolata al netto dei contratti di sostituzione.

5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi di cui al presente articolo è posto integralmente a carico del Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.

Art. 5.

Sostegno agli ammortizzatori sociali

1. Al fine di attenuare l'impatto sociale dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia della coesione sociale, l'onere complessivo dei trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la propria Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarietà difensivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, è posto a carico delle risorse del Fondo, per l'anno 2014, per la parte eccedente l'onere complessivo sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nell'anno 2013, e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.

Art. 6.

Condizioni generali di accesso ai finanziamenti e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo

1. L'accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere è posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo, è precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 3, lett. *b)* della legge 31 dicembre 2012, n. 233, per un periodo superiore a sei mesi e fino all'eventuale successiva iscrizione nel predetto elenco;

b) l'introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo.

2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma precedente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria può, con proprio decreto, modificare la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno in corso, al fine di renderne più efficiente l'utilizzo.

Roma, 30 settembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria*
LOTTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2774

14A08527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1º settembre 2014 e scadenza 1º dicembre 2024, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.312 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 agosto e 25 settembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° dicembre 2014, le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 2014, sarà pari allo 0,621585% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 183.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 novembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A08573

DECRETO 28 ottobre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133

dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.312 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 giugno, 25 luglio, 26 agosto e 25 settembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 94 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 novembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A08574

DECRETO 28 ottobre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.312 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato del-

lo 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,576%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 141 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 novembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,133% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A08575

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2014.

Approvazione del secondo programma, per la regione Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto l'art. 3-*ter* del decret- legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e che prevede la possibilità per le Regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito con modificazione della legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter*, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione…All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Emilia Romagna la somma di € 9.984.338,02 e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 139 del 10 settembre 2013 è stato approvato un primo programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di € 6.989.036,61 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – Azienda USL di Reggio Emilia, quale quota parte delle risorse assegnate alla Regione Emilia Romagna dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Dato atto che il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2013 dispone che il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue, pari a € 2.995.301,41, per la realizzazione degli interventi volti a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;

Visto l'ulteriore programma presentato dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 286102 del 18 novembre 2013 e la successiva nota integrativa prot. n. 292132 del 22 novembre 2013, per l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 4 del citato decreto 9 ottobre 2013;

Preso atto che il programma, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1823 del 9 dicembre 2013, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) "Ampliamento del Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale - Fattoria di Vigheffio - AUSL di Parma", per un importo a carico dello Stato di € 572.801,41;

2) "Realizzazione Residenza per il Trattamento Intensivo (RTI) pazienti psichiatrici - AUSL di Modena", per un importo a carico dello Stato di € 950.000,00;

3) "Realizzazione del Polo Psichiatrico integrato, per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, presso il complesso del Roncati: Palazzina A e Portineria - AUSL di Bologna", per un importo a carico dello Stato di € 712.500,00;

4) "Interventi di manutenzione straordinaria struttura "San Bartolo" per realizzazione appartamenti - AUSL di Ferrara", per un importo a carico dello Stato di € 285.000,00;

5) "Acquisizione di arredi, attrezzature ed automezzi per interventi integrati di pazienti psichiatrici autori di reato o socialmente pericolosi in alternativa al trattamento presso REMS", per un importo a carico dello Stato di € 190.000,00;

6)"Interventi di manutenzione straordinaria CSM Rimini - Padiglione "Stampa" - AUSL di Rimini", per un importo a carico dello Stato di € 285.000,00;

Acquisito, verbale prot. n. 130792577 del 29 novembre 2013, il parere espresso dagli uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dall'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Preso atto che gli anzidetti sei interventi, complementari alla realizzazione della Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (di seguito, REMS), sono finalizzati a dotare le cosiddette Aree Vaste della Regione di strutture a vario grado di protezione, che costituiscano una rete regionale in grado di rispondere ai diversi bisogni assistenziali, di strutture la cui missione sia quella di prevenire l'ingresso nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e di conseguenza nella REMS o di evitare il reingresso, di appartamenti protetti, con la previsione di programmi di tipo territoriale con forte accento riabilitativo effettuati in laboratori allo scopo dedicati;

Acquisito, prot. n. 4162 del 14 febbraio 2014, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a € 2.995.301,41, da assegnare alla Regione Emilia Romagna;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 16006 del 9 giugno 2014, con la quale si è chiesto alla Regione Emilia Romagna di fornire opportune determinazioni a seguito di quanto disposto dalla legge n. 81/2014;

Acquisita la nota prot. n. 266487 del 17 luglio 2014 della Regione Emilia Romagna, con la quale vengono indicati i tempi di realizzazione degli interventi e illustrate le misure tecnico organizzative alternative per la provvisoria presa in carico dei pazienti da adottarsi dalla data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nelle more del completamento dei suddetti interventi;

Acquisito, verbale prot. n. 143285495 del 18 luglio 2014, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il secondo programma presentato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) "Ampliamento del Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale - Fattoria di Vigheffio - AUSL di Parma", per un importo a carico dello Stato di € 572.801,41;

2) "Realizzazione Residenza per il Trattamento Intensivo (RTI) pazienti psichiatrici - AUSL di Modena", per un importo a carico dello Stato di € 950.000,00;

3) "Realizzazione del Polo Psichiatrico integrato, per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, presso il complesso del Roncati: Palazzina A e Portineria - AUSL di Bologna", per un importo a carico dello Stato di € 712.500,00;

4) "Interventi di manutenzione straordinaria struttura "San Bartolo" per realizzazione appartamenti - AUSL di Ferrara", per un importo a carico dello Stato di € 285.000,00;

5) "Acquisizione di arredi, attrezzature ed automezzi per interventi integrati di pazienti psichiatrici autori di reato o socialmente pericolosi in alternativa al trattamento presso REMS", per un importo a carico dello Stato di € 190.000,00;

6)"Interventi di manutenzione straordinaria CSM Rimini - Padiglione "Stampa" - AUSL di Rimini", per un importo a carico dello Stato di € 285.000,00.

Il programma è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1823 del 9 dicembre 2013 e integrato con nota prot. n. 266487 del 17 luglio 2014 recante "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter* e successive modificazioni – decreto interministeriale 28 dicembre 2012 – recepimento decreto legge n. 52/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2014".

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di € 2.995.301,41 per la realizzazione dei sei interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Emilia Romagna trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei sei interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione Emilia Romagna dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2014

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

14A08528

DECRETO 8 ottobre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier Captan 80 WG di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva captano;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva captano decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CAPTAN ARVESTA 80 WG, presentato dall'impresa Arysta Lifescience S.A.S., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva captano;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CAPTAN 80 WG, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30 settembre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13523 in data 4 aprile 2014 con la quale è stata richiesta all'Impresa Arysta Lifescience S.A.S. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi rispettivamente entro sei, dodici e ventiquattro mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CAPTAN ARVESTA 80 WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presento decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1 giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Per 12 mesi dalla data del presente decreto è consentito lo smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite, dei prodotti fitosanitari ORTHOCIDE 80 WG n. reg. 7884 e CAPTANO ARYSTA 80 WG n. reg. 12720 muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato al presente decreto, muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La succitata impresa Arysta Lifescience S.A.S. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 8 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **captano** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CAPTAN 80 WG di All. III fino **al 30 settembre 2017** ai sensi del Reg. (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	13716	CAPTAN ARVESTA 80 WG	22/03/2007	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	- Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Estensione officina di produzione: **Kwizda Agro GmbH** – Leobendorf (A) - Eliminazione delle colture: **cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, concia delle sementi di mais e sorgo.** - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.** - Estensioni alle taglie: **2-5 Kg**
2.	8284	MICOSPOR MGD	04/05/1993	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	- Cambio di formulazione in adeguamento al prodotto di riferimento da: **MG** - Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.** - Estensione officina di produzione: **Kwizda Agro GmbH** – Leobendorf (A)

s.a. Captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

3.	7884	ORTHOCIDE 80 WG	15/11/1989	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	- Cambio di formulazione in adeguamento al prodotto di riferimento da: **WP** - Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.** - Cambio nome da: **captan sti**
4.	9809	MALVIN 80 WG	02/11/1998	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	- Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Eliminazione delle colture: **cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, concia delle sementi d mais e sorgo.** - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.** - Cambio nome da: **captano 80 WG**

s.a. Captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

5.	12720	CAPTANO ARYSTA 80 WG	15/06/2005	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	- Cambio di formulazione in adeguamento al prodotto di riferimento da: **WP** - Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.** - Cambio nome da: **captano 80 WP**
6.	12233	SANTHANE DF	21/07/2004	SIPCAM S.P.A.	- Nuova classificazione: **gravi lesioni oculari, cancerogeno, pericoloso per l'ambiente acquatico. H317-H318-H 351-H410-EUH401; P202–P280–P305+P351+P338-P308+P313 –P302+P352-P405-P501**; - Eliminazione delle colture: **cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, concia delle sementi di mais e sorgo.** - Estensione alle colture: **nashi, pesche, nettarine,albicocco, susine, ciliegie, pomodori, fragole in serra.**

s.a. Captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

CAPTAN ARVESTA 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTAN ARVESTA 80 WG

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007

Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-2,5-5-10-15 Partita n. ………

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). CAPTAN ARVESTA 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di CAPTAN ARVESTA 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di CAPTAN ARVESTA 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

COMPATIBILITÀ: non impiegare **CAPTAN ARVESTA 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **CAPTAN ARVESTA 80 WG.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

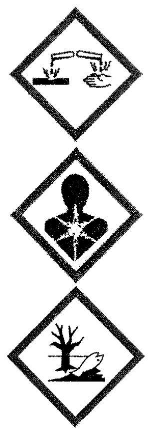
Etichetta in formato ridotto per le taglie da 50 e 100 grammi

CAPTAN ARVESTA 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTAN ARVESTA 80 WG

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007

Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1 Partita n. ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MINISTERO DELLA SALUTE

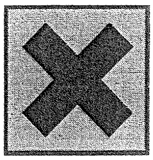
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

CAPTAN ARVESTA 80 WG

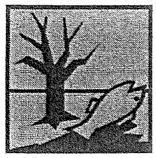
Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTAN ARVESTA 80 WG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007

Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-2,5-5-10-15 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). CAPTAN ARVESTA 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di CAPTAN ARVESTA 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di CAPTAN ARVESTA 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	**Dall'inizio della fioritura**	**1600 g s.a./ha**	**0.15-0.18 kg p.f./hl**	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	**28**
Pesche, Nettarine	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Albicocche, Susine	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Ciliegie	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Pomodori	**Alla comparsa dei primi sintomi**	**1800 g s.a./ha**	**0.15-0.19 kg p.f./hl**	**4**	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	**21**
Fragole in serra	**Alla comparsa dei primi sintomi**	**1200 g s.a./ha**	**1.5 kg p.f./ha**	**2**	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	**14**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **CAPTAN ARVESTA 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **CAPTAN ARVESTA 80 WG**.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

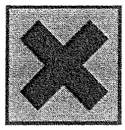
Etichetta in formato ridotto per le taglie da 50 e 100 grammi

CAPTAN ARVESTA 80 WG

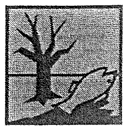
Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTAN ARVESTA 80 WG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007

Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1 Partita n. ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

CAPTANO ARYSTA 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTANO ARYSTA 80 WG

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 12720 del 15.06.2005

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). CAPTANO ARYSTA 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di CAPTANO ARYSTA 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di CAPTANO ARYSTA 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	**Dall'inizio della fioritura**	**1600 g s.a./ha**	**0.15-0.18 kg p.f./hl**	**6**	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp).*	**28**
Pesche, Nettarine	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Albicocche, Susine	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Ciliegie	**BBCH 01-11**	**3000 g s.a./ha**	**0.3 kg p.f./hl**	**1-2**	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	**21**
	BBCH 60-69	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1-2**		**21**
	BBCH 81-87	**1800 g s.a./ha**	**0.15 kg p.f./hl**	**1**		**21**
Pomodori	**Alla comparsa dei primi sintomi**	**1800 g s.a./ha**	**0.15-0.19 kg p.f./hl**	**4**	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	**21**
Fragole in serra	**Alla comparsa dei primi sintomi**	**1200 g s.a./ha**	**1.5 kg p.f./ha**	**2**	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	**14**

COMPATIBILITÀ: non impiegare **CAPTANO ARYSTA 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **CAPTANO ARYSTA 80 WG.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

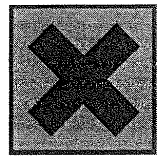
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

CAPTANO ARYSTA 80 WG

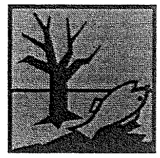
Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

CAPTANO ARYSTA 80 WG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 12720 del 15.06.2005

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). CAPTANO ARYSTA 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di CAPTANO ARYSTA 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di CAPTANO ARYSTA 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp).*	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **CAPTANO ARYSTA 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **CAPTANO ARYSTA 80 WG.**

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ORTHOCIDE® 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

ORTHOCIDE® 80 WG

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7884 del 15.11.1989

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). ORTHOCIDE® 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di ORTHOCIDE® 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di ORTHOCIDE® 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

COMPATIBILITÀ: non impiegare **ORTHOCIDE® 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **ORTHOCIDE® 80 WG.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

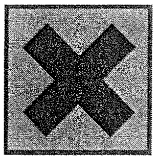
ORTHOCIDE® 80 WG

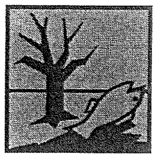
Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

ORTHOCIDE® 80 WG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico


NOCIVO


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7884 del 15.11.1989

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). ORTHOCIDE® 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di ORTHOCIDE® 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di ORTHOCIDE® 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)*., *Muffa grigia (Botrytis cinerea)*, *Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **ORTHOCIDE® 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **ORTHOCIDE® 80 WG.**

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

MALVIN® 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

MALVIN® 80 WG

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9809 del 2.11.1998

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesche, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). MALVIN®80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di MALVIN® 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di MALVIN® 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp).*	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea)*	14

COMPATIBILITÀ: non impiegare **MALVIN® 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **MALVIN® 80 WG.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

08 OTT. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________________

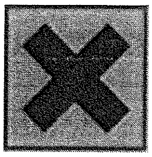
MALVIN® 80 WG

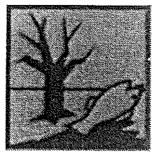
Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

MALVIN® 80 WG

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico


NOCIVO


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292

Officine di produzione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9809 del 2.11.1998

Contenuto netto: Kg. 1-2,5-5-10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). MALVIN®80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di MALVIN® 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di MALVIN® 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia *(Monilia sp)*.	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **MALVIN® 80 WG** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **MALVIN® 80 WG**.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

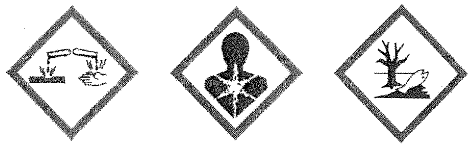
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

MICOSPOR MGD

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

MICOSPOR MGD

PERICOLO



Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo (H)
H318 Provoca grave irritazione oculare – H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro – H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza (P)
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze – P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti - P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico – P405 Conservare sotto chiave – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292
Distribuito da : SCAM S.p.A. - Modena

Officine di produzione e confezionamento:
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **TAMINCO bvba** - Gent (Belgio), **SBM Formulation** - Beziers Cedex (Francia), **A.D.I.C.A. S.r.l.** - Nera Montoro (TR), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)
Officina di confezionamento: SCAM S.p.A. - Modena

Registrazione Ministero della Sanità n. 8284 del 04/05/1993

Contenuto netto: Kg 1-2,5-5-10-20 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). MICOSPOR MGD è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di MICOSPOR MGD nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di MICOSPOR MGD quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01 11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15 0.19 kg p.f./hl	4	Alternaria (*Alternaria sp*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Peronospora (*Phythophtora Infestans*)	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **MICOSPOR MGD** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **MICOSPOR MGD.**

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

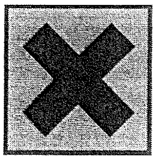
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

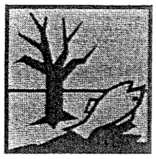
MICOSPOR MGD

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

MICOSPOR MGD

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100





NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères – Francia – Tel. 0033.5.59609292
Distribuito da : SCAM S.p.A. - Modena

Officine di produzione e confezionamento:
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia), **TAMINCO bvba** - Gent (Belgio), **SBM Formulation** - Beziers Cedex (Francia), **A.D.I.C.A. S.r.l.** - Nera Montoro (TR), **KWIZDA AGRO GmbH** – Loebendorf (Austria)
Officina di confezionamento: SCAM S.p.A. - Modena

Registrazione Ministero della Sanità n. 8284 del 04/05/1993

Contenuto netto: Kg 1-2,5-5-10-20 Partita n. ………

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). MICOSPOR MGD è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

Preparazione della miscela
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di MICOSPOR MGD nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.
Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di MICOSPOR MGD quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia (*Monilia sp*).	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia (*Monilia sp*), (*Wilsonomyces carpophilus*).	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp)., Muffa grigia (Botrytis cinerea), Peronospora (Phythophtora infestans)*	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	14

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT 2014

COMPATIBILITÀ: non impiegare **MICOSPOR MGD** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **MICOSPOR MGD.**

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08 OTT. 2014

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SANTHANE DF

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100-200-500 Kg. 1-5-10-20

Partita n. ....



INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Provoca gravi lesioni oculari (H318). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze (P202). Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente (P501).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 m%. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: per melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: per albicocche;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per : pomodoro
Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte).
SANTHANE DF è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di SANTHANE DF nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.

Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di SANTHANE DF quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

08 OTT. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del...................

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia *(Monilia sp)*	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp).*, *Muffa grigia (Botrytis cinerea)*, *Peronospora (Phythophtora infestans)*	14
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	14

COMPATIBILITÀ: non impiegare **SANTHANE DF** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **SANTHANE DF**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

08 OTT. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del..................

SANTHANE DF

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100

Partita n. ....



INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Provoca gravi lesioni oculari (H318). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze (P202). Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente (P501).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 m%. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: per melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: per albicocche;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per : pomodoro
Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

08 OTT. 2014

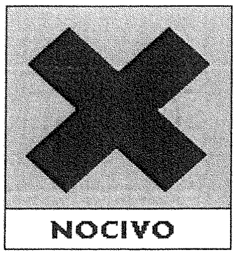
Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del....................

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SANTHANE DF

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100





SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100-200-500 Kg. 1-5-10-20

Partita n. ....

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 m%. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: per melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: per albicocche;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per : pomodoro
Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte).
SANTHANE DF è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di SANTHANE DF nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.

Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di SANTHANE DF quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.
Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

08 OTT. 2014
Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del...................

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose massima	Dose d'impiego	Numero massimo di trattamenti	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dall'inizio della fioritura	1600 g s.a./ha	0.15-0.18 kg p.f./hl	6	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Monilia *(Monilia sp)*	28
Pesche, Nettarine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Albicocche, Susine	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Ciliegie	BBCH 01-11	3000 g s.a./ha	0.3 kg p.f./hl	1-2	Monilia *(Monilia sp)*, *(Wilsonomyces carpophilus)*.	21
	BBCH 60-69	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1-2		21
	BBCH 81-87	1800 g s.a./ha	0.15 kg p.f./hl	1		21
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	1800 g s.a./ha	0.15-0.19 kg p.f./hl	4	*Alternaria (Alternaria sp).*, *Muffa grigia (Botrytis cinerea)*, *Peronospora (Phythophtora infestans)*	14
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1200 g s.a./ha	1.5 kg p.f./ha	2	Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	14

COMPATIBILITÀ: non impiegare **SANTHANE DF** in miscela estemporanea. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare **SANTHANE DF**

<u>ATTENZIONE</u>

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

08 OTT. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del.....................

SANTHANE DF

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola
Granuli idrodispersibili

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

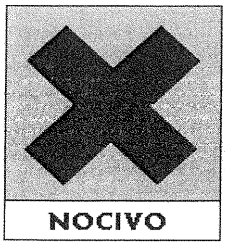
SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

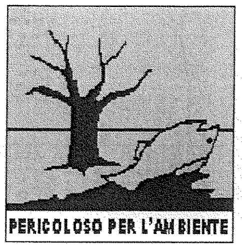
Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100

Partita n. ....





FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti - Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 m%. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: per melo, pero, cotogne, nashi, pesce, nettarine, susine e ciliegie;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: per albicocche;
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per : pomodoro
Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

08 OTT. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Ministeriale del....................

14A08530

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2014.

Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli che abroga il Regolamento (CE) 1234/07;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, del regolamento UE 1308/2013, che introduce la possibilità di finanziare, per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche investimenti volti al miglioramento del risparmio energetico, all'efficienza energetica globale nonché ai trattamenti sostenibili;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che si applica fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, così come modificato dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione, relativo alla gestione finanziaria, che prevede la possibilità di innalzare l'importo dell'anticipo al 50% del contributo pubblico, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e successive modifiche, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2011;

Visto il programma nazionale di sostegno 2014-2018 trasmesso alla Commissione europea in data 1° marzo 2013;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3741, relativo a "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015";

Vista la nota dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari della regione Puglia, n. SP9/ 647 dell'11 luglio 2014, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011, per quanto concerne la possibilità di erogare il contributo comunitario per le domande di aiuto anche nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui le domande sono state presentate;

Considerato che la modifica richiesta è compatibile con la normativa comunitaria vigente e semplifica la procedura di accesso ai fondi comunitari evitando che, nel caso in cui una domanda presentata in un dato esercizio finanziario risulti ammissibile ma non pagabile per esaurimento dei fondi regionali, la stessa debba essere ripresentata nell'esercizio successivo e nuovamente esaminata da parte delle Amministrazioni regionali;

Ritenuto opportuno apportare la modifica all'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 4 marzo 2011, al fine di semplificare la procedura di accesso ai fondi comunitaria, nonché di adeguare l'art. 2 comma 1 e l'art. 5 comma 5 del citato decreto alle nuove disposizioni contenute all'art. 50, del regolamento (UE) 1308/2013 e all'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 752/2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 1831, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, dell'art. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2014/2015, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.".

b) il comma 3, dell'art. 2, è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all' art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco previsto all'art. 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro le tempistiche previste da Agea.".

c) al comma 5, dell'art. 5, la frase: " qualora sia adottata una base normativa che lo consenta" è sostituita da " per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, come stabilito dal regolamento (UE) n. 752/2013."

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A08539

DECRETO 13 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l., in Pomezia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 246 del 20 ottobre 2012 con il quale il laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), via delle Albicocche n. 19 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 novembre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), Via delle Albicocche n. 19, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 21 settembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Alfa-tocoferolo (100-1500 mg kg)	ISO 9936:2006
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX (escluso app. *I)* + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Biofeni	NGD C89 novembre 2010

14A08509

DECRETO 17 ottobre 2014.

Iscrizione di una varietà da conservazione di frumento duro al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole, del 18 dicembre 2013, della Commissione tecnico scientifica di valutazione delle richieste di iscrizione al registro nazionale delle sementi di varietà da conservazione della Regione Sicilia all'iscrizione della varietà di frumento duro Timilia a reste nere;

Vista la nota integrativa della Regione Sicilia, del 29 gennaio 2014, con la quale sono state fornite le riproduzioni fotografiche e la documentazione storica della varietà;

Vista la nota della Regione Sicilia, del 7 agosto 2014, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alla denominazione Timilia a reste nere;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà di seguito riportata:

FRUMENTO DURO			
Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
15793	Timilia reste nere	Tumminia, Tummulia, Diminia, Riminia, Triminia, Marzuolo.	Giuseppe Antonio Li Rosi

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con il territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda agricola di Giuseppe Antonio Li Rosi, Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è situata in Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è pari a 10 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

14A08507

DECRETO 20 ottobre 2014.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della regione Lombardia, del 6 marzo 2014, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di mais Spinato di Gandino;

Vista la nota della regione Lombardia, del 19 maggio 2014, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo al responsabile del mantenimento in purezza, alle superfici di produzione delle sementi e ai relativi quantitativi ottenuti, all'investimento unitario delle sementi impiegato per la coltivazione, alla documentazione storica e alla denominazione della varietà sopra indicata;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei regi-

stri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata:

MAIS

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
16342	Spinato di Gandino	Comunità del Mais Spinato di Gandino

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di mais indicata all'articolo 1 coincide con il territorio dei Comuni di Gandino, Casnigo, Leffe, Peia e Cazzano Sant'Andrea (BG).

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di mais indicate all'articolo 1 è effettuata presso l'Azienda di Giovanni Savoldelli sita in via Ugo Foscolo, località Ca' Parecia, Gandino (BG).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di mais indicata all'articolo 1 è situata nel comune di Gandino (BG). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di 1.500 metri quadrati.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di mais indicata all'articolo 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 30 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 6 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

14A08508

DECRETO 20 ottobre 2014.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2006 «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite" di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2007, recante «Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2007 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2007 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 13 marzo 2008 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2008 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 22 aprile 2009 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 26 giugno 2009 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 189 del 14 agosto 2010 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 agosto 2011 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 14 giugno 2012 «Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2013 «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013 «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2013 «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2014 «Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con l'art. 2, comma 1-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varietà e selezioni clonali;

Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varietà presentate per l'iscrizione al registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;

Preso altresì atto, sia di alcuni errori di stampa in decreti precedenti, sia delle variazioni dei proponenti l'omologazione di alcuni cloni, così come comunicato dagli interessati attraverso la propria associazione vivaistica della vite;

Considerata la necessità di rendere individuabili le varietà di vite provenienti da incrocio di Vitis vinifera con altre specie del genere Vitis, iscritte nel registro nazionale al fine di consentire il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito dall'art. 8 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 15 maggio 2014 viene modificato, all'allegato 1, come segue:

alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Bellagna N., codice varietà 490, sinonimo Uva Cagna;

Bragat rosa N., codice varietà 491;

Cabrusina N., codice varietà 492;

Caprettone B., codice varietà 493;

Mantonico bianco B., codice varietà 494;

Muscaris B., codice varietà 495;

Souvignier Gris B., codice varietà 496;

alla sezione I - vitigni ad uve da vino, nelle annotazioni accanto a ciascuna delle seguenti varietà viene aggiunta la dizione «Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine ex art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 61/2010»:

416 - Bronner B.;

465 - Cabernet carbon N.;

466 - Cabernet cortis N.;

468 - Helios B.;

469 - Johanniter B.;

494 - Muscaris B.;

470 - Prior N.;

428 - Regent N.;

496 - Souvignier Gris B.;

alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

004 - Albana B., cloni I - Ampelos DGV 10, I - Ampelos DGV 15 e I - Ampelos DGV 24;

035 - Bonarda N., cloni I - CVT 64, I - CVT 66 e I - CVT 71;

042 - Cabernet Franc N., cloni I - VCR 2 e I - VCR 4;

043 - Cabernet Sauvignon N., cloni I - VCR 13 e I - VCR 489;

046 - Calabrese N., cloni I - VITIS RG101 e I - VITIS RG125;

298 - Chardonnay B., cloni I - VCR 481 e I - VCR 484;

092 - Garganega B., clone I - VITIVER 1;

146 - Merlot N., cloni I - VCR 36 e I - VCR 37;

358 - Oseleta N., clone I - VITIVER 1;

335 - Petit Verdot N., clone I - VCR 207;

193 - Pinot Bianco B., clone I - VCR 45;

199 - Primitivo N., cloni I - CRAVIT - ERSA FVG 700, I - CRAVIT G4 e I - CRAVIT 1V;

212 - Rondinella N., clone I - VITIVER 1;

218 - Sangiovese N., cloni I - FdB - CAB M17 e I - FdB - CAB M43;

345 - Tempranillo N., clone I - VCR 224;

235 - Tocai friulano B., cloni I - VITIS 11 e I - VITIS 13;

239 - Trebbiano di Soave B., cloni I - Ampelos CNT 1, I - Ampelos CNT 6 e I - VITIVER 1;

244 - Trebbiano toscano B.,cloni I - Ampelos - CNT 4 e I - Ampelos - CNT 8;

254 - Verdicchio bianco B., clone I - Ampelos CNT 7;

258 - Vermentino B., cloni I - VITIS 15 e I - Ampelos BC 8;

alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Arraone B., codice varietà 745;

Arratwo Rs., codice varietà 746;

Arrafour B., codice varietà 747;

Arrasixteen B., codice varietà 748;

Black Glory N., codice varietà 749;

IFG Four Rs., codice varietà 767;

IFG Five N., codice varietà 768;

IFG Six N., codice varietà 769;

IFG Seven B., codice varietà 770;

IFG Eight N., codice varietà 771;

IFG Ten B. codice varietà 772;

IFG Eleven B. codice varietà 773;

alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, le seguenti varietà già iscritte, ed erroneamente registrate con la sigla IGF vengono rettificate con la denominazione corretta:

741 - IFG One N.;

742 - IFG Two B.;

743 - IFG Nine Rs.;

744 - IFG 68 175 Rs.;

alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

610 - Kober 5 BB, clone I - Ampelos CNT 2;

alla sezione VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, viene eliminata la ditta Vivai Sommadossi Silvano ed Enzo s.s. soc. ag. Di Padergnone TN e sostituita dalle seguenti:

Vivai Sommadossi s.s agr. - Padergnone TN;

Vivai Sommadossi Enzo - Padergnone TN;

alla medesima sezione, sono inoltre aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi - Verona;

Provincia di Verona - Servizio Agricoltura - San Floriano VR.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I, sezione II e sezione IV, nonché la sezioni VII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
004	ALBANA B.	001	I – RAUSCEDO 4 (Serra)	1969	2		
		002	I - AL 7 T	1976	8		
		003	I - AL 14 T	1976	8		
		004	I - AL 18 T	1976	8		
		005	I - AL 19 T	1976	8		
		006	I - AL 17 T	1977	8		
		007	I - VCR 21	1994	2		
		008	I - Ampelos DGV 10	2014	60/65		
		009	I - Ampelos DGV 15	2014	60/65		
		010	I - Ampelos DGV 24	2014	60/65		
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2		
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3		
		004	I - MI-B-12	1976	7		
		005	I - MI-B-34	1976	7		
		007	I - PC-Ba-9	1979	16		
		008	I - PC-Ba-26	1979	16		
		009	I - AT 84	1980	12		
		010	I - CVT AL 115	1990	12		
		011	I - CVT AT 171	1990	12		
		012	I - CVT AT 424	1990	12		
		013	I - BA-AL-128	1988	24		
		014	I - BA-AL-132	1988	24		
		015	I - 17-BA	1990	7/33		
		016	I - CVT 83	2001	12		
		017	I - VCR 19	2006	2		
		018	I - VCR 101	2006	2		
		019	I - VCR 433	2006	2		
		020	I - VCR 207	2009	2		
		021	I - VCR 223	2009	2		
		022	I - CVT OB66	2009	12/70/34		
		023	I - CVT GJ1	2009	12/70/34		
		024	I - CVT GJ 105	2011	12		
		025	I - CVT MCC 3	2011	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		026	I - Ampelos DGV 13	2013	65/60		
		027	I - VITIS 9	2013	58		
		028	I - UNIMI Barbera 3	2013	33		
		029	I - UNIMI Barbera 5	2013	33		
		030	I - CVT GJ 102	2014	12/76		
		031	I - CVT GJ 106	2014	12/76		
		032	I - Ampelos 16	2014	60/78/59/96/97		
		033	I - Ampelos 19	2014	60/78/59/96/97		
496	BELLAGNA N.					UVA CAGNA	
035	BONARDA N.	001	I - VCR 135	2010	2	UVA RARA *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
		002	I - CVT 64	2014	12/76		
		003	I - CVT 71	2014	12/76		
		004	I - CVT 66	2014	12/76		
490	BRAGAT ROSA N.						
416	BRONNER B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
465	CABERNET CARBON N.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
466	CABERNET CORTIS N.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
042	CABERNET FRANC N.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - FEDIT 4 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		006	I - BS-C1	1990	7/23		
		007	I - BS-C2	1990	7/23		
		008	I - VCR 10	1992	2		
		009	I - ISV SAVARDO 7	1999	1		
		010	I - ISV SAVARDO 8	1999	1		
		011	I - ISV 101	2003	1		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		012	I - TEA 1	2005	59/60		
		013	I - TEA 2	2005	59/60		
		014	I - TEA 3	2005	59/60		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 300	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 301	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 302	2009	23/1		
		018	I - MI - CAF - 3	2010	33/29/41		
		019	I - VCR 2	2014	2		
		020	I - VCR 4	2014	2		
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	I - Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2007	59/60		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 311	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 312	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 313	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 314	2009	23/1		
		018	I - CRAVIT-ERSA FVG 315	2011	23/1		
		019	I - CRAVIT-ERSA FVG 316	2011	23/1		
		020	I - VCR 7	2013	2		
		021	I - VCR 500	2013	2		
		022	I - VITIS 9	2014	58		
		023	I - VCR 13	2014	2		
		024	I - VCR 489	2014	2		
491	CABRUSINA N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
046	CALABRESE N.	001	I - AM 39	1987	19/20	NERO D'AVOLA	
		002	I - AM 28	1990	19/20/22		
		003	I - Ampelos VCP 2	2009	60/68		
		004	I - Regione Sicilia 84	2011	84		
		005	I - VFP 12	2014	4		
		006	i - VITIS RG 101	2014	33		
		007	I - VITIS RG 125	2014	58		
492	CAPRETTONE N.						
298	CHARDONNAY B.	001	I - SMA 123	1978	6		
		002	I - SMA 130	1978	6		
		003	I - RAUSCEDO 8	1982	2		
		004	I - ISV CONEGLIANO 1	1982	1		
		005	I - SMA 108	1990	6		
		006	I - SMA 127	1990	6		
		007	I - FEDIT 12 C.S.G.	1992	3		
		008	I - VCR 4	1995	2		
		009	I - VCR 10	1995	2		
		010	I - STWA-95-350	1996	7/29/33		
		011	I - STWA-95-355	1996	7/29/33		
		012	I - ISMA 105	2002	6		
		013	I - ISV 4	2003	1		
		014	I - ISV 5	2003	1		
		015	I - VCR 6	2003	2		
		016	I - VCR 11	2003	2		
		017	I - CRAVIT - ERSA FVG 100	2010	23/1		
		018	I - CRAVIT - ERSA FVG 101	2010	23/1		
		019	I - CRAVIT - ERSA FVG 102	2010	23/1		
		020	I - CRAVIT - ERSA FVG 103	2010	23/1		
		021	I - CRAVIT - ERSA FVG 104	2010	23/1		
		022	I - CRAVIT - ERSA FVG 105	2010	23/1		
		023	I - CRAVIT - ERSA FVG 106	2010	23/1		
		024	I - CRAVIT - ERSA FVG 107	2010	23/1		
		025	I - CRAVIT - ERSA FVG 108	2010	23/1		
		026	I - VCR 481	2014	2		
		027	I - VCR 484	2014	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
092	GARGANEGA B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	GARGANEGO *	*Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 9 C.S.G.	1969	3		
		003	I - ISV-CV 69	1987	1/17		
		004	I - ISV-CV 84	1987	1/17		
		005	I - ISV-CV 24	1993	1/17		
		006	I - ISV - CV 11	1999	1		
		007	I - ISV - CV 18	1999	1		
		008	I - ISV sn 29 Angelini	2004	1/54		
		009	I - VCR 7	2005	2		
		010	I - VCR 13	2005	2		
		011	I - VCR 39	2005	2		
		012	I - VCR 105	2005	2		
		013	I - GAR VISP	2010	58/83		
		014	I - GAR VISP REC	2010	58/83		
		015	I - VITIVER 1	2014	98/99		
468	HELIOS B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
469	JOHANNITER B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
493	MANTONICO BIANCO B.						
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C.S.G.	1969	3		
		005	I - ISV-F-V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM-8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 13	2004	1/21		
		021	I - VCR 488	2007	2		
		022	I - VCR 489	2007	2		
		023	I - VCR 490	2007	2		
		024	I - VCR 494	2007	2		
		025	I - Ampelos TEA 12	2007	59/60		
		026	I - Ampelos TEA 13	2007	59/60		
		027	I - Ampelos TEA 19	2007	59/60		
		028	I - Ampelos TEA 20	2007	59/60		
		029	I - ERSA FVG 354	2009	23		
		030	I - VCR 103	2009	2		
		031	I - ERSA FVG 355	2011	23/1		
		032	I - ERSA FVG 356	2011	23/1		
		033	I - ERSA FVG 357	2011	23/1		
		034	I - VITIS 1	2011	58		
		035	I - VITIS 3	2011	58		
		036	I - Ampelos CNT 5	2013	78/60		
		037	I - Ampelos CNT 9	2013	78/60		
		038	I - Ampelos CNT 13	2013	78/60		
		039	I - VCR 27	2013	2		
		040	I - VCR 28	2013	2		
		041	I - VCR 36	2014	2		
		042	I - VCR 37	2014	2		
494	MUSCARIS B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
358	OSELETA N.	001	I - VITIVER 1	2014	98/99		
335	PETIT VERDOT N.	001	I - VCR 207	2014	2		
193	PINOT BIANCO B.	001	I - LB 16	1981	5	WEIßBURGUNDER *,	* Ai soli fini della designazione dei vini
		002	I - LB 18	1981	5	PINOT BLANC**,	provenienti da uve raccolte nelle
		003	I - VCR 1	1995	2	PINOT***	province di Trento e Bolzano
		004	I - VCR 5	1992	2		** Per l'esportazione o la spedizione verso
		005	I - VCR 7	1992	2		altri Stati membri
		006	I - VCR 9	2009	2		***Ai soli fini della designazione dei vini
		007	I - CRAVIT-ERSA FVG 140	2009	23/1		spumanti
		008	I - CRAVIT-ERSA FVG 141	2009	23/1		
		009	I - CRAVIT-ERSA FVG 142	2009	23/1		
		010	I - VCR 45	2014	2		
199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		
		006	I - Ampelos VCP-VL 1	2008	60/68/69		
		007	I - VCR 367	2009	2		
		008	I - VCR 368	2009	2		
		009	I - VCR 369	2009	2		
		010	I - CRSA - CD Ta 7	2013	66/71/11		
		011	I - CRSA - CD Ta 12	2013	66/71/11		
		012	I - CRSA - CD Ta 19	2013	66/71/11		
		013	I - CRAVIT - ERSA FVG 700	2014	1/23		
		014	I - CRAVIT G4	2014	1		
		015	I - CRAVIT 1V	2014	1		
470	PRIOR N.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
428	REGENT N.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
212	RONDINELLA N.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2		
		002	I - ISV-CV 73	1980	1/17		
		003	I - ISV-CV 76	1980	1/17		
		004	I - ISV-CV 23	1991	1/17		
		005	I - VCR 32	2002	2		
		006	I - VCR 38	2002	2		
		007	I - RON - VISP	2010	58/83		
		008	I - VITIVER 1	2014	98/99		
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60/90/91		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I- PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
		107	I - G 76	2014	95		
		108	I - GM 1	2014	95		
		109	I - GM 32	2014	95		
		110	I - GCV 10	2014	95		
		111	I - GCV 12	2014	95		
		112	I - FdB - CAB M 43	2014	8		
		113	I - FdB - CAB M 18	2014	8		
495	SAUVIGNIER GRIS B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
471	SOLARIS B.						Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
345	TEMPRANILLO N.	001	I - VCR 379	2011	2		
		002	I - MN-N-6	2013	15		
		003	I - U.S. FI-PI. 3Np	2013	9/15		
		004	I - U.S. FI-PI. 4Np	2013	9/15		
		005	I - U.S. FI-PI 1	2013	9/15		
		006	I - U.S. FI-PI 7	2013	9/15		
		007	I - VCR 472	2013	2		
		008	I - VCR 478	2013	2		
		009	I - VCR 224	2014	2		
235	TOCAI FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	FRIULANO*, TAI**, TUCHI'***	* Ai soli fini della designazione dei vini
		002	I - RAUSCEDO 14	1969	2		DOP provenienti dalle uve raccolte nella
		003	I - FEDIT 19 C.S.G.	1969	3		regione Friuli Venezia Giulia
		004	I - ISV-F 3	1990	1/23		** Ai soli fini della designazione dei vini
		005	I - ISV-F 6	1990	1/23		DOP e IGP provenienti dalle uve raccolte
		006	I - ISV-F 8	1990	1/23		nella regione Veneto
		008	I - VCR 9	1992	2		*** Ai soli fini della designazione dei vini
		009	I - VCR 100	2001	2		DOP ed IGP provenienti dalle uve raccolte

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		010	I - VCR 33	2002	2		nella regione Lombardia
		011	I - ERSA FVG 200	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 201	2006	23		
		013	I - CRAVIT-ERSA FVG 202	2009	23/1		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 203	2009	23/1		
		015	I - VITIS 11	2014	58		
		016	I - VITIS 13	2014	58		
239	TREBBIANO DI SOAVE B.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	(254) VERDICCHIO BIANCO B., TURBIANA , TREBBIANO DI LUGANA	
		002	I - ERPT-155	1996	7/29/33		
		003	I - Ampelos CNT 1	2014	78/60		
		004	I - Ampelos CNT 6	2014	78/60		
		005	I - VITIVER 1	2014	98/99		
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	(025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T-N-8	1978	15		
		004	I - CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		
		014	I - TRET VISP	2010	58/83		
		015	I - CRA VIC BC SF7	2011	82/60/90/91		
		016	I - TREB - SCOMAT – AG	2013	88/89/37		
		017	I - TREB - SCOMAT – H	2013	88/89/37		
		018	I - TREB - SCOMAT – R	2013	88/89/37		
		019	I - Ampelos TEA 31	2014	59/60		
		020	I - Ampelos TEA 32	2014	59/60		
		021	I - Ampelos CNT 4	2014	78/79/60		
		022	I - Ampelos CNT 8	2014	78/79/60		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
254	VERDICCHIO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	TREBBIANO DI LUGANA , (239) TREBBIANO DI SOAVE B.	
		002	I - CSV-AP VE2	1990	13		
		003	I - CSV-AP VE5	1990	13		
		004	I - VCR 107	1999	2		
		005	I - VCR 28	2002	2		
		006	I - VCR 3	2002	2		
		007	I - 10 ISV	2002	1		
		008	I - UNIMI 1 - CASTELLI DI JESI VLVR 20	2003	33/48		
		009	I - UNIMI 2 - CASTELLI DI JESI VLVR 30	2003	33/48		
		010	I - UNIMI 3 - CASTELLI DI JESI VLVR 50	2003	33/48		
		011	I - ARSIAL-CRA 549	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 553	2009	1/63/72		
		013	I - Ampelos CNT 7	2014	78/60		
258	VERMENTINO B.	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2003	2		
		008	I - CVT 133	2006	12		
		009	I - CVT 134	2007	12		
		010	I - Sirena 1	2007	62/9/15/1/6		
		011	I - Marem 1	2007	62/9/15/1/6		
		012	I - Marem 3	2007	62/9/15/1/6		
		013	I - Sileno 1	2007	62/9/15/1/6		
		014	I - Sileno 3	2007	62/9/15/1/6		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60/90/91		
		017	I - VR-CDO-2	2012	50/87/9/15/37		
		018	I - VR-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		
		019	I - VITIS 15	2014	58		
		020	I - Ampelos BC 8	2014	90/60		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
745	ARRAONE B.					
746	ARRATWO Rs.					
747	ARRAFOUR B.					
748	ARRASIXTEEN B.					
749	BLACK GLORY N.					
741	IFG ONE N.					
742	IFG TWO B.					
767	IFG FOUR Rs.					
768	IFG FIVE N.					
769	IFG SIX N.					
770	IFG SEVEN B.					
771	IFG EIGHT N.					
743	IFG NINE Rs.					
772	IFG TEN B.					
773	IFG ELEVEN B.					
744	IFG 68 175 Rs.					

SEZIONE IV - vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
610	KOBER 5 BB	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - MI-K-1	1976	7	
		003	I - MI-K-3	1976	7	
		004	I - MI-K-9	1976	7	
		005	I - UBA 01	1977	11	
		006	I - FEDIT 101 C.S.G.	1969	3	
		007	I - VCR 102	1996	2	
		008	I - VCR 423	2002	2	
		009	I - VCR 424	2002	2	
		010	I - DONNINELLI K 11	2004	6/55	
		011	I - DONNINELLI K 12	2004	6/55	
		012	I - AGRI 20	2005	9/15/58	
		013	I - Ampelos CNT 2	2014	60/78	

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO di S. GIORGIO della RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	ENOTRIA s.s. di Tempesta e Scotton	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI
92	ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Via Pola, 12 20124 MILANO MI
93	Vivai Baldi Stefano	Via Paradosso, 2 48012 BAGNACAVALLO RA
94	Pépinières Guillaume	70700 CHARCENNE - FRANCE
95	Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.	SS 106 Contrada S. Gennaro 88811 CIRO' MARINA KR
96	Vivai Sommadossi s.s agr.	Via Barbazan, 40/B 38070 PADERGNONE TN
97	Vivai Sommadossi Enzo	Via Barbazan, 34 38070 PADERGNONE TN
98	Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi	Via Locatelli, 1 37122 VERONA
99	Provincia di Verona - Servizio Agricoltura	Via della Pieve, 64 37029 San Floriano VR

14A08510

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modacosm società cooperativa», in Tempio Pausania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 16 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Modacosm Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Modacosm Società Cooperativa», con sede in Tempio Pausania (Sassari) (codice fiscale 02348430907) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Congiu, nato a Cagliari il 26 giugno 1958, ivi domiciliato in via Giudice Costinto, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08430

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latina scalo prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione del commissario liquidatore in data 3 giugno 2013,dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa Latina Scalo Prima Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che con nota n. 204453 dell'11 dicembre 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il commissario liquidatore della suddetta società, ha comunicato formalmente con nota dell'8 gennaio 2014, che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Latina Scalo Prima Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, con sede in Aprilia (Latina) (codice fiscale 80002270595) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Jacopo Marzetti, nato a Roma, il 14 maggio 1982 e ivi domiciliato in Viale Parioli, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08432

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La società cooperativa in liquidazione», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 22 marzo 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Società Cooperativa in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Quartu Sant'Elena (Caglieri) (codice fiscale 03108610928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ignazio Zucca, nato a Cagliari il 25 novembre 1949, ivi domiciliato in via Carlo Cattaneo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08433

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Yros service cooperativa servizi globali», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 8 marzo 2012 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 10 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Yros Service Cooperativa Servizi Globali E»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Yros Service Cooperativa Servizi Globali», con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari) (codice fiscale 02953440928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ignazio Zucca, nato a Cagliari il 25 novembre 1949, ivi domiciliato in via Carlo Cattaneo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08434

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fusion Car - Società cooperativa», in Oristano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fusion Car - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 novembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 14 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fusion Car - Società Cooperativa», con sede in Oristano (codice fiscale 01043910957) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Filippo Figari, n. 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove n sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08435

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Francesco società cooperativa edilizia - in liquidazione», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 marzo 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 21 marzo 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «San Francesco Società Cooperativa Edilizia - In liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 29 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 13 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 e della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Francesco Società Cooperativa Edilizia - In liquidazione», con sede in Carbonia (Cagliari) (codice fiscale 01986160925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, e domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08436

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progresso sociale», in Boville Ernica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria ministeriale conclusa in data 10 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progresso Sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 21 agosto 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progresso Sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone) (Codice fiscale 00292700606) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudio Santini, nato a Roma il 14 maggio 1968, ivi domiciliato in via Ruffini, n. 2/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08429

DECRETO 29 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro», in Maddaloni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197,. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale n. 9/SGC/2014 del 27 marzo 2014 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa di vigilanza privata «Terra di Lavoro» con sede

in Maddaloni (Caserta), è stata sottoposta al provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexies decies del codice civile, con la contestuale nomina del dott. Clemente Santillo nella carica Commissario governativo e la successiva nomina del dott. Mario Patruno nella carica di vice Commissario governativo, a seguito delle risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 13 giugno 2013 e del successivo accertamento del 23 ottobre 2013, dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, forte conflittualità interna oltre a una situazione finanziaria gravemente compromessa;

Preso atto che dal citato decreto direttoriale 9/SGC/2014 del 27 marzo 2014 si rileva elle la Prefettura di Caserta con decreto del 7 febbraio 2014 prot. n. 34528/160/Area 1-*bis*, aveva revocato al legale rappresentante la licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza a causa della grave situazione di crisi economico-finanziaria e di indebitamento dell'ente, problematiche tali da ricondurre ad un «quadro di generale malfunzionamento e di irrimediabile compromissione del requisito della capacità tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata»;

Preso atto che in data in data 11 settembre 2014 è pervenuta la relazione finale con la quale il Commissario governativo della Società cooperativa di Vigilanza privata Terra di Lavoro, chiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la citata relazione, nonché i bilanci di verifica relativi agli esercizi 2012 e 2013 e la bozza di bilancio al 31 luglio 2014 ad essa allegati, evidenziano il grave stato di dissesto in cui versa la cooperativa ormai da diversi anni, a causa di una sensibile riduzione del volume d'affari dovuta alta grave crisi del settore, alla notevole diminuzione dei contratti in essere disdettati anche a causa del passaggio di alcuni ex soci in altre società concorrenti;

Preso atto che dall'esame della situazione economico-patrimoniale, contabile e finanziaria, il Commissario governativo ha rilevato che l'ente ha subito una importante flessione del volume di affari fin dal 2012, causata sia dalla scadenza dei contratti in portafoglio, in particolare con enti pubblici, sia dalla perdita di clientela privata e dall'esclusione da ogni tipo di gara pubblica, a causa la grave situazione debitoria dell'azienda;

Considerato che la relazione del Commissario governativo evidenzia che la; situazione dell'ente è stata aggravata anche a causa di eccessive spese di gestione riscontrate a carico degli anni dal 2012 al 2014 dovute al sovradimensionamento degli addetti e ad un elevato affidamento di incarichi di consulenza che ha causato un consistente indebitamento della Cooperativa che ha dovuto adempiere a numerose transazioni per definire il contenzioso accumulato;

Preso atto che al dissesto della cooperativa ha contribuito anche l'enorme debito accumulato nei confronti dell'erario: i debiti di natura tributaria sono imputabili, per un importo di circa € 6.634.508,00, ad I.V.A. non versata a partire dall'anno 2008. per € 600.000,00 circa per imposte dirette Ires ed kap e per € 4.237.063.00 a cartelle Equitalia per un totale complessivo di circa € 12.000.000,00;

Tenuto conto che a fronte di questo debito tributario la cooperativa aveva fallo richiesta all'Agenzia delle entrate di Caserta di un accordo di ristrutturazione debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* e ter della legge fallimentare, e che tale accordo non ha avuto seguito per la mancata approvazione di un piano industriale attendibile;

Considerato, inoltre, la cooperativa risulta debitrice nei confronti di dipendenti e soci per quote di fondi pensione regolarmente trattenute agli stessi e non versati alle società finanziarie che si occupano della loro gestione per l'importo di circa € 190.000,00, per T.F.R. maturato a favore dei soci e dipendenti per € 2.021.378,00 a cui va aggiunto l'accantonamento dell'anno 2013 nonché nei confronti di fornitori per circa € 800.000,00;

Considerato che infine, la cooperativa al 31 luglio 2014 evidenziava un valore negativo del Patrimonio Netto per € -12.565.272;

Tenuto conto che alcuni creditori della cooperativa hanno già intrapreso iniziative giudiziali per il recupero dei propri crediti presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e che il giudice ha fissato per il giorno 30 settembre 2014 l'udienza per l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'officio presso il competente registro delle imprese, relativamente al rispetto degli obblighi di deposito dei bilanci;

Vista la nota n. 0161525 del 16 settembre 2014 con al quale questa direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 24;

Viste le note 17 settembre 2014 con le quali il Commissario governativo ed il Vice Commissario governativo dell'ente hanno comunicato di concordare con l'adozione del provvedimento proposto e di rinunciare alla formulazione di qualsiasi osservazione;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Società Cooperativa di Vigilanza Privata Terra di Lavoro»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'opportunità di proporre per la nomina nella carica di commissario liquidatore il dott. Clemente Santillo. Generale della Guardia di Finanza recentemente posto in stato di quiescenza, già nominato Commissario governativo d'intesa con il Prefetto di Caserta su indicazioni fornire dalla Guardia di Finanza, attesa la specificità delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di vigilanza privata;

Ritenuti idonei gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, del don. Clemente Santillo, nato a Caserta il 9 ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Corso Trieste, n. 190.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa di Vigilanza Privata Terra di Lavoro» con sede in Maddaloni (Caserta), (codice fiscale 00101980613) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* dell codice civile e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Clemente Santillo nato a Caserta il 9 ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Corso Trieste, n. 190.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08431

DECRETO 28 ottobre 2014.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 2, del predetto decreto 20 giugno 2013 che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 300.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e stabilisce, altresì, le seguenti riserve finanziarie, prevedendo che una quota pari al 60 per cento delle risorse finanziarie sia riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purché le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti e che il 25 per cento di tale riserva sia destinato alle micro e piccole imprese;

Visto, altresì, in particolare, l'art. 11, comma 1-*bis*, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4 delle stesse risorse finanziarie, e che la graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito in relazione al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto 20 giugno 2013 e che, infine, in caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato;

Visto, inoltre, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'istituzione di un apposito strumento per garantire le somme erogate in anticipazione, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2% dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto 20 giugno 2013;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie definita tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per

cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013;

Visto, altresì, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n. 222, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 è stato posticipato alle ore 9,00 del 27 ottobre 2014;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande presentate alle ore 19,00 del 28 ottobre 2014 supera la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 29 ottobre 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, è definita la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni presentate in data 28 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, menzionato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A08548

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 4 agosto 2014.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2013 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualità 2013, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di

cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)* e lettere *b)* + *c)*. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2013

Regione	n° comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere *b)* + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia-Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	282	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
totale		15.920.195,73	169.152.079,76

(*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171

Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171;

b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2 e 3 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 4 e 5 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2014

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 258

ALLEGATO 1

Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171.

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) Indagini di microzonazione sismica e CLE (art. 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comune o circoscrizione o unione di comuni	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando: selezione aggiudicaz, stipula (data)<3)+60	Elaborati finali(data) <4)+240	Superficie indagata (ettari)	Comunica CT (data)< 5) +90	Eventuali chiarimenti CT: Sì(data rich e data esec) < 30 da rich (7)	Approvaz (data) e saldo	Importo contributo Fondo(€)	Importo cofinanz (€)	Comune di cui all'allegato 8 (sì/no)
Riferimenti	Art.7 o art. 21 c. 2	Art.6 c.1	Art.6 c.2 Art. 15 c.1	Art.6 c.2		Art.6 c.5	Art.6 c.6	Art.6 c.7	Art. 7 c.1 o c. 2 o art. 21	Art. 7 c.1 o c. 2 o art. 21	Art. 19

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1A): **Analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), art. 20**

1	2	3
Comune o circoscrizione	popolazione	Contributo
Riferimenti	Art. 20 c. 2	Art. 20 c. 2

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008.
Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17
Importo cofinanz	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Sostituzione edilizia S/N	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art.9 e 10	Art.9 e 10	Art. 9 c.4	Art.13 c.3	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Appartenente o Interferente con via di fuga	Importo (€)
Riferimenti			Art. 8 c. 1	Art. 10	Art. 10	Art. 8 c. 1	Art. 4 c. 1	Art. 4 c. 1	Art. 8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16
Importo cofinanz (€)	Affidamento progetto (data) - impegno	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art. 9 e art. 10	Art. 9 e art. 10	Art. 9 c. 4	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data)(*)<60 da 2)	Regione pubblica graduatoria <240 da pubbl. decreto	Proprietario o (P) amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*)	Superficie lorda (mq)(*)	N. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Proprietario e Professionista presentano il progetto <90(R) o 180 (M, DR) da 5)
Riferimenti	Art. 14 c.5		Art. 14 c.5	Art. 14 c.6	All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c.1, all. 4, All. 6 c.3	Art. 12 c.1, All. 4	All. 6	Art.14 c.6

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

11	12	13	14	15	16	17	18
Approvazione progetto (data)	indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)<30gg da 11)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art.14 c.8	Art.9 e Art. 10	Art.9 e Art. 10	Art. 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio

ALLEGATO 2

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

14A08547

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 ottobre 2014.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013 recante il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 197).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il predetto stato emergenziale è stato prorogato fino al 30 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, al fine di consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota della regione Toscana del 16 settembre 2014, con cui si rappresenta la condivisibile opportunità di individuare nell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana l'amministrazione pubblica ordinariamente competente al completamento dell'intervento denominato «SP6 Bergiola - Interventi di messa in sicurezza della zona a monte di Lavacchio - II° lotto», in sostituzione della provincia di Massa Carrara, indicata nell'allegato 1) alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50/2013;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le opportune modifiche alla medesima ordinanza n. 50/2013;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Unione dei Comuni Montana Lunigiana è individuata quale amministrazione pubblica ordinariamente competente, in sostituzione della provincia di Massa Carrara, al completamento dell'intervento denominato «SP6 Bergiola - Interventi di messa in sicurezza della zona a monte di Lavacchio - II° lotto», di cui al punto 3 dell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2014

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

14A08546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivor».

Estratto determinazione V&A n. 2078/2014 del 9 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IVOR, nelle forme e confezioni: «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza; «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza; «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza; «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza; «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza; «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso; «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma viale Shakespeare n. 47 - cap 00144 (Italia), codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni:

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577218 (in base 10), 11XRD2 (in base 32);

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577220 (in base 10), 11XRD4 (in base 32);

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577232 (in base 10), 11XRDJ (in base 32);

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577244 (in base 10), 11XRDW (in base 32);

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577257 (in base 10), 11XRF9 (in base 32);

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso - A.I.C. n. 035577319 (in base 10), 11XRH7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

composizione: una siringa preriempita da 0,2 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 2500 UI;

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577269 (in base 10), 11XRFP (in base 32);

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577271 (in base 10), 11XRFR (in base 32);

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577283 (in base 10), 11XRG3 (in base 32);

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577295 (in base 10), 11XRGH (in base 32);

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 035577307 (in base 10), 11XRGV (in base 32);

«3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso - A.I.C. n. 035577321 (in base 10), 11XRH9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

composizione: una siringa preriempita da 0,2 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: bemiparina sodica 3500 UI.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 035577218 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577220 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577232 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577244 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577257 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577269 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577271 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577283 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577295 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577307 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577319 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 035577321 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

A.I.C. n. 035577218 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577220 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577232 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577244 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577257 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577269 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577271 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577283 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577295 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577307 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577319 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 035577321 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Adeguamento standard terms

Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni già autorizzate del medicinale come di seguito indicato, da:

A.I.C. n. 035577016 - «2.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577028 - «2.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577030 - «2.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577042 - «2.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577055 - «3.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577067 - «3.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577079 - «3.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577081 - «3.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe pre-riempite monouso;

A.I.C. n. 035577093 - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577105 - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577117 - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577129 - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577131 - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577143 - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577156 - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577168 - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577170 - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577182 - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577194 - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577206 - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile,

a:

A.I.C. n. 035577016 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577028 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577030 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577042 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577055 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577067 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577079 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577081 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577093 - «25.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577105 - «25.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577117 - «25.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577129 - «25.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577131 - «25.000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577143 - «25.000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577156 - «25.000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577168 - «25.000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577170 - «25.000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577182 - «25.000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577194 - «25.000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso;

A.I.C. n. 035577206 - «25.000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08350

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ringer acetato Baxter»

Estratto determinazione V&A n. 2183/2014 del 15 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: RINGER ACETATO BAXTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 030938017 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 030938029 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 030938031 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 030938043 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 030938056 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 100 ml;

A.I.C. n. 030938068 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 250 ml;

A.I.C. n. 030938070 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 500 ml;

A.I.C. n. 030938082 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 1.000 ml;

A.I.C. n. 030938094 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini 500 ml;

A.I.C. n. 030938106 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml;

A.I.C. n. 030938118 - «soluzione per infusione» 20 sacche via-flo 500 ml;

A.I.C. n. 030938120 - «soluzione per infusione» 24 sacche via-flo 500 ml;

A.I.C. n. 030938132 - «soluzione per infusione» 10 sacche via-flo 1.000 ml;

A.I.C. n. 030938144 - «soluzione per infusione» 12 sacche via-flo 1.000 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 Roma - codice fiscale 00492340583.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08351

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Combitimor»

Estratto determinazione V&A n. 2182/2014 del 15 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: COMBITIMOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 040347039 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml;

A.I.C. n. 040347041 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in contrada Molino, 17 - 63833 Montegiorgio (Fermo) - codice fiscale 01624020440.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, limitatamente ai lotti già prodotti n. 1690113 (confezione: «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml codice A.I.C. n. 040347039) e n. 1680113 (confezione: «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml codice A.I.C. n. 040347041) fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08352

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Madopar»

Estratto determinazione V&A n. 2181/2014 del 15 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: MADOPAR.

Confezioni:

023142019 - «100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule;

023142033 - «200 mg + 50 mg compresse divisibili» 50 compresse;

023142045 - «100 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

023142058 - «100 mg + 25 mg compresse dispersibili» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, Cap. 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08353

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride AHCL»

Estratto determinazione V&A n. 2180/2014 del 15 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FINASTERIDE AHCL, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al; «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Middlesex (Gran Bretagna), Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Cap HA1 4HF (Gran Bretagna).

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al;

A.I.C. n. 039595184 (in base 10) 15SC5J (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al;

A.I.C. n. 039595196 (in base 10) 15SC5W (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione, 1 compressa rivestita con film contiene: principio attivo finasteride 1 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 039595184 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: 039595196 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: 039595184 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Al.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: 039595196 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al-Al.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08354

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel Stragen Nordic»

Estratto determinazione V&A n. 2179/2014 del 15 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DESOGESTREL STRAGEN NORDIC», nelle forme e confezioni: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Stragen Nordica/S, con sede legale e domicilio fiscale in Stenløse-Danimarca, Hesselvej 41, Ganløse 3660, Danimarca (DK).

Confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 042964015 (in base 10) 18Z51H (in base 32).

Confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 042964027 (in base 10) 18Z51V (in base 32).

Confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 042964039 (in base 10) 18Z527 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Industriale Chimica Srl stabilimento sito in Via E.H. Grieg, 13 - 21047 Saronno - Varese Produttore del prodotto finito: Laboratorios León Farma S.A. stabilimento sito in C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera - 24008 Villaquilambre - León - Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio); Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne, SA stabilimento sito in C/ Provenza 312 bajo - 08037 Barcellona - Spagna (controllo); Biolab SL stabilimento sito in Pol. Ind. La Mina, Avda. Los Reyes, Nave 59 – Colmenar Viejo – 28770 Madrid – Spagna (controllo); Manantial Integra S.L.U. stabilimento sito in Poligono Industrial Neinor-Henares, E-3 Local 23 y 24 Meco - 28880 Madrid - Spagna (controllo);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene: Principio Attivo: desogestrel 75,0 mcg.

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato; amido di mais; povidone K30; RRR-α-tocoferolo; olio di soya; silice colloidale anidra; silice colloidale idrata; acido stearico; Rivestimento: ipromellosa 2910; glicole propilenico; titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042964015 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042964027 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042964039 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042964015 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 042964027 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 042964039 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08355

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determinazione V&A n. 2178 /2014 del 15 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LAMICTAL», nella forma e confezione: «2 mg compresse dispersibili/masticabili» 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino in aggiunta alle confezioni già autorizzate alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming, 2, cap 37135, Italia, codice fiscale 00212840235.

Confezione: «2 mg compresse dispersibili/masticabili» 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - AIC n. 027807179 (in base 10) 0UJMGC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa dispersibile/masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: The Wellcome Foundation Limited (Trading as Glaxo Wellcome operations) stabilimento sito in Temple Hill, Dartford - Kent DA1 5AH - Regno Unito; Divis Laboratories LTD stabilimento sito in Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District - Andhra Pradesh 531 162 - India.

Produttore del prodotto finito: Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in Priory Street, Ware - Hertfordshire SG12 0DJ - Regno Unito (controllo, rilascio e confezionamento primario e secondario); GlaxoSmithKline LLC stabilimento sito in 1011 North Arendell Avenue, Zebulon - North Carolina - Stati Uniti d'America (produzione, confezionamento primario); GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. stabilimento sito in U1 Grunwaldzka 189 - 60-322 Poznan - Polonia (controllo, rilascio e confezionamento primario e secondario).

Composizione: una compressa dispersibile/masticabile contiene: Principio Attivo: lamotrigina 2,0 mg.

Eccipienti: carbonato di calcio; idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione; silicato di magnesio e alluminio; sodio amido glicolato (tipo *A)*; povidone K30; saccarina sodica; magnesio stearato; aroma di ribes nero.

Indicazioni terapeutiche:

Epilessia

Adulti ed adolescenti di età pari o superiore a 13 anni:

Trattamento aggiuntivo o in monoterapia delle crisi parziali e delle crisi generalizzate, comprese le crisi tonico-cloniche;

Crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut. Lamictal è somministrato come terapia aggiuntiva ma può essere il farmaco antiepilettico con cui iniziare nella sindrome di Lennox-Gastaut.

Bambini ed adolescenti da 2 a 12 anni di età:

Trattamento aggiuntivo delle crisi parziali e delle crisi generalizzate, comprese le crisi tonico-cloniche e le crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut;

Monoterapia delle crisi di assenza tipiche.

Disturbo bipolare

Adulti di età pari o superiore a 18 anni:

Prevenzione degli episodi depressivi nei pazienti con disturbo bipolare di tipo I che presentano prevalentemente episodi depressivi (vedere paragrafo 5.1).

Lamictal non è indicato per il trattamento acuto degli episodi maniacali o depressivi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 027807179 - «2 mg compresse dispersibili/masticabili» 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 027807179 - «2 mg compresse dispersibili/masticabili» 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08356

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Novastan»

Estratto determinazione V&A n. 2129/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura Europea n.: SE/H/0483/001-002/II/027.

B.I.a.2.z Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: Altra variazione.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Argatroban monoidrato «Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation»: da versione marzo 2013 a versione settembre 2013, relativamente al medicinale: NOVASTAN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Mitsubishi Pharma Europe LTD.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08357

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Tamsulosin Pensa».

Estratto determinazione V&A n. 2128 /2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione:

B.II.a.3.b5 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza.

B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati

B.II.b.4.d - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito d)La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi

B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito *d)* Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)

B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito *d)* Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte)

B.II.a.1 - Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale *a)* Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature

relativamente al medicinale: TAMSULOSIN PENSA nelle forme e confezioni sottoelencate:

037022011- "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 10 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022023 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022035 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 20 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022047 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022050 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022062 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022074 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022086 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 60 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022098 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 90 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022100 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 100 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022112 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 200 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

037022124 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 10 capsule in contenitore hdpe;

037022136 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 14 capsule in contenitore hdpe;

037022148 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 20 capsule in contenitore hdpe;

037022151 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 28 capsule in contenitore hdpe;

037022163 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule in contenitore hdpe;

037022175 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule in contenitore hdpe;

037022187 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 56 capsule in contenitore hdpe;

037022199 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 60 capsule in contenitore hdpe;

037022201 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 90 capsule in contenitore hdpe;

037022213 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 100 capsule in contenitore hdpe;

037022225 - "0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato" 200 capsule in contenitore hdpe.

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a.

Numero di procedura: IT/H/0207/001/II/016/G.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) Modifica nella composizione quantitativa, in termini di eccipienti, delle capsule di Tamsulosin Pensa 0.4 mg capsule rigide a rilascio modificato, con conseguente riduzione del peso del contenuto della capsula da 356.87 mg to 120.00 mg. La modifica è supportata da uno studio di bioequivalenza.

2) Aumento della dimensione del lotto del prodotto finito da 1440000 capsule a 4100000 capsule.

3) Modifica di alcuni limiti di specifica del test di dissoluzione in tampone fosfato pH 6.8 per il prodotto finito:

da 60-80% in 2 ore a 45-65% in 90 minuti

da ≥ 80% in 5 ore a ≥ 80% in 360 minuti.

4) Sostituzione del metodo analitico HPLC per l'identificazione e la quantificazione (titolo) del principio attivo nel prodotto finito (M32P52-03.QC.TSL.002.C/11) con un nuovo metodo HPLC per identificazione/titolo del principio attivo e per la determinazione delle impurezze. (M32P52-03.QC.NUS.27362 (1.0).

5) Sostituzione del metodo analitico HPLC per la determinazione delle impurezze (M32P52-05.QC.TSL.002.C/5) con un nuovo metodo HPLC per identificazione/titolo del principio attivo e per la determinazione delle impurezze (M32P52-03.QC.NUS.27362 (1.0).

6) Eliminazione della marcatura in inchiostro sull'involucro della capsula con conseguente modifica della specifica dell'aspetto delle capsule ove viene eliminato il riferimento alla riga nera e al marchio nero e conseguente modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto ai punti 3 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono

essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08358

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Engerix B».

Estratto determinazione V&A n. 2131/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale: ENGERIX B.

Titolare AIC: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

Numero di procedura europea: BE/H/0009/002/II/049.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto al punto 5.1, relativamente al medicinale Engerix B, nelle forme e confezioni sottoelencate:

026653055 - BB 1 flacone 10 mcg + siringa;

026653067 - BB 25 flaconi 10 mcg + 25 siringhe;

026653093 - Siringa Preriempita Sosp Iniett 0,5ml/10mcg;

026653105 – 10 Siringhe Preriempite Sosp Iniett 0,5ml/10mcg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08359

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Zofenopril Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A n. 2132/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS.

Procedura EU n.:

SE/H/0987/001/II/006;

B.1.z) Altre Variazioni.

È autorizzata la seguente variazione: Modifiche sostanziali all'ASMF di un fabbricante già approvato.

Principio attivo Zofenopril calcico

Da: ASMF versione MLL/ZPC/AP/002/00/MAY.2011

A: ASMF versione MLL/ZPC/AP/002/01/DEC.2012

Il periodo di re-test della s.a. è esteso da 3 a 4 anni.

Inoltre il nome sia del titolare del DMF sia del sito produttivo sono stati modificati come segue:

da: Matrix Laboratories Limited, a: Mylan Laboratories Limited

R&D Centre, Plot No. 34-A, Anrich Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District - 502325, Andhra Pradesh, India)/ (Unit-11), Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel District Raigad - 410208, Maharashtra, India/ (Unit-9) Plot No. 5, Road No. 12, J.N. Pharma City, Tadi Village, Parawada Mandal, Visakhapatnam - 531021, Andhra Pradesh, India

relativamente al medicinale ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08360

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Levofloxacina Teva».

Estratto determinazione V&A n. 2133/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale LEVOFLOXACINA TEVA.

Procedura n.: UK/H/5428/001-002/II/023

Variazione B.I.z) Altre Variazioni

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento ASMF, versione No. 4454-EU-05.2013, per il produttore di API autorizzato «Teva Pharmaceutical Industries Limited»,

relativamente al medicinale «Levofloxacina Teva», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Teva Italia S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08361

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale per uso umano «Levofloxacina Dr. Reddy's».

Estratto di determinazione V&A n. 2130/2014 del 14 ottobre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società DR. REDDY'S S.R.L., Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano (MI), Codice fiscale 01650760505,

Medicinale: LEVOFLOXACINA DR. REDDY'S.

Confezione:

A.I.C. n. A.I.C. n. 040224014 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224026 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224038 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224040 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224053 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224065 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040224077 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse PVC/PVDC/AL,

alla società: Tecnigen S.R.L., Via Galileo Galilei, 40 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Codice fiscale 08327600964.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08362

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale per uso umano «Ciprofloxacina ESPL Regulatory Consulting».

Estratto di determinazione V&A n. 2126/2014 del 14 ottobre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Embedded Signal Processing LTD, 11, Pondtail Road - Hampshire, GU51 3JJ - Fleet - Gran Bretagna (GB)

Medicinale: CIPROFLOXACINA ESPL REGULATORY CONSULTING

Confezione:

A.I.C. n. 042965018 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PVC da 100 ml;

A.I.C. n. 042965020 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche in PVC da 100 ml;

A.I.C. n. 042965032 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PVC da 200 ml;

A.I.C. n. 042965044 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche in PVC da 200 ml,

alla società: Infomed Fluids SRL, Via Theodor Pallady 50, Sector 3, 032266 Bucarest - Romania (RO).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08363

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Mononine».

Estratto determinazione V&A n. 2135/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura Europea n. UK/H/0032/002-003/II/065/G.

È autorizzata la seguente variazione:

Da:

Produzione del principio attivo, fase H: step di cromatografia in AH-Sepharose:

Colonna cromatografica da 9, 14 o 18 cm di diametro, fornitore Amicon

A:

Produzione del principio attivo, fase H: step di cromatografia in AH-Sepharose:

Colonna cromatografica da 14 o 20 cm di diametro, fornitore QuikScale

Da:

Produzione del principio attivo, fase G: step di diafiltrazione del campione «MAb Eluate» e ultrafiltrazione Planova:

Controllo in-process (SDS-PAGE) sull'intermedio «Concentrated Planova filtrate»: limite della percentuale delle bande da 70+50+54+12KD, in condizioni non riducenti: > 80.0%

A:

Produzione del principio attivo, fase G: step di diafiltrazione del campione «MAb Eluate» e ultrafiltrazione Planova:

Controllo in-process (SDS-PAGE) sull'intermedio «Concentrated Planova filtrate»: limite della percentuale delle bande da 70+50+54+12KD, in condizioni non riducenti: ≥ 90.0%

Da:

Specifica per il FIXa sull'intermedio «Concentrated Planova filtrate»:

l'attività del Fattore IXa è espressa in U IXa/100 FIX U

A:

Specifica per il FIXa sull'intermedio «Concentrated Planova filtrate»:

l'attività del Fattore IXa è espressa in U IXa/ml

Aggiornamento delle specifiche dell'Alcool Isopropilico al fine di conformarsi alla USP:

Aggiunta delle specifiche:

limite delle impurezze volatili:

ciascuna impurezza singola: ≤ 0.1%

Impurezze totali: ≤ 1.0%

Acqua: ≤ 0.5%

relativamente al medicinale MONONINE ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08364

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Montelukast Actavis PTC».

Estratto determinazione V&A n. 2138/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura n. DK/H/1712/001/II/004

È autorizzata la seguente variazione:

B.I. *z)* Altre Variazioni.

Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Montelukast sodico: MSN Pharmachem Pvt. Ltd - Plot No.: C-24, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018, Andhra Pradesh, India. (Applicant part versione MB/AP/06/11-11, restricted part versione MB/RP/03/11-11),

relativamente al medicinale MONTELUKAST ACTAVIS PTC,

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08365

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Meningitec».

Estratto determinazione V&A n. 2136/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura EU: N° UK/H/356/02/II/105.

È autorizzata la seguente variazione:

B.I.d.1 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato

a) Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio

3. Estensione del periodo di stoccaggio di un principio attivo biologico/immunologico non conforme a un protocollo di stabilità approvato.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un nuovo protocollo di stabilità per la proteina di trasporto CRM197 ed estensione della shelf life per mCRM197 da 48 a 54 mesi, relativamente al medicinale MENINGITEC,

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Nuron Biotech B.V.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08366

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Sodio cloruro Baxter S.p.a.».

Estratto determinazione V&A n. 2177 del 14 ottobre 2014

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale n. 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria n. 20, 00144 Roma, Italia.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del Foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08367

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determinazione V&A n. 2176 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: MUSCORIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 015896020 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 015896032 - «0,25% unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896044 - «0,25% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896069 - «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml;

A.I.C. n. 015896083 - «8 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 015896095 - «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (Codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08368

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Simeticone Angenerico»

Estratto determinazione V&A n. 2175 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche - Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata, relativamente al medicinale: SIMETICONE ANGENERICO.

Numero di procedura: n. PT/H/0213/001/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1 e 4.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Simeticone Angenerico», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 039631015 - «42 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039631027 - «42 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039631039 - «42 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra, 75 - CAP 00181 Italia, codice fiscale 07287621002.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Medicinale generico.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08369

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Remifentanil Sandoz»

Estratto determinazione V&A n. 2134/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Procedura EU n.: NL/H/1895/001-003/II/004.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

È autorizzata la seguente variazione: allargamento dei limiti alla fine del periodo di validità relativamente alla specifica del prodotto finito «prodotti di degradazione» (Remifentanil acid: da NMT 5.0% a NMT 6.5%; impurezze totali: da NMT 6.0% a NMT 7.5%).

Restringimento dei limiti alla fine del periodo di validità relativamente alla specifica del prodotto finito «assay» (da 93.0% - 105.0% a 92.0% - 105.0%), relativamente al medicinale «Remifentanil Sandoz», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08370

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio frana-bacini Liri-Garigliano e Volturno - Regione Campania, relativamente al Comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano.

Si rende noto che in data 3 luglio 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 2 ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del d.lgs. 152/06, la Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno Regione Campania relativamente ai Comuni di Cervinara (AV); Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV) e Vitulano (BN).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la Regione Campania le Province ed i Comuni territorialmente interessati.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

14A08511

Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio di frana - Regione Abruzzo, Comune di Massa d'Albe.

Si rende noto che in data 3 luglio 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 3ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del d.lgs. 152/06, il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno Regione Abruzzo relativamente al comune di Massa d'Albe (AQ).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la Regione Abruzzo, la Provincia di L'Aquila ed il Comune di Massa d'Albe. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul Progetto di Piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente, all'Autorità di Bacino ed al Comune entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

14A08512

Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio di frana - Regione Campania, Comune di Bagnoli Irpino, Baia e Latina, Bucciano, Castel Morrone, Castelfranci, Durazzano, Frasso Telesino, Gioia Sannitica, Mercogliano, Piana di Monteverna, Sant'Arcangelo Trimonte e Torrecuso.

Si rende noto che in data 3 luglio 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 4 ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del d.lgs. 152/06, il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno- Regione Campania relativamente ai comuni Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consul azione, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la Regione Campania, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul Progetto di Piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente, all'Autorità di Bacino ed a ciascun comune interessato entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

14A08513

Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana - Regione Lazio, relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido.

Si rende noto che in data 3 luglio 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 5 ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del d.lgs. 152/06, il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno- Regione Regione Lazio relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la Regione, la Provincia di Frosinone ed i Comuni territorialmente interessati. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul Progetto di Piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente, all'Autorità di Bacino ed a ciascun comune interessato entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

14A08514

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-258) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100141106

€ 1,00